



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

SENT. N° 233/19
R.G. N° 589/19
Cron. N° 2062/19
Rep. N° 336/19
Data 12-10-19
Dep. 14-10-19

Nella persona del dott. Fabrizio CERA ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n° 589\2019 promossa da

AUTO OKAY di Lo Re Massimiliano e Luca sas corrente in Alpignano in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Torino C.so Siccardi n.9 presso lo studio dell'avv. Luigi Landini che la rappresenta e difende per delega in atti

ATTORE

CONTRO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA corrente in Bologna, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Torino C.so Duca degli Abruzzi n.6 presso lo studio dell'avv. Alberto Manzella che la rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTO

Avente per oggetto: pagamento somma

§§§

CONCLUSIONI

Per l'attore:

previa declaratoria di invalidità/inefficacia della clausola contenuta nelle condizioni di assicurazione nella parte in cui prevede che “se l'assicurato decide di riparare il proprio veicolo presso un altro centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Kasko è applicato lo scoperto del 20% in aggiunta a quello eventualmente pattuito in polizza”, dichiarare la convenuta Unipolsai Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta e condannarla al pagamento a favore dell'esponente della somma di € 820,00 a titolo di residuo indennizzo assicurativo, nonché della somma di € 473,70 comprensiva degli esposti e degli oneri di legge per le spese legali relative all'assistenza prestata nella fase stragiudiziale di mediazione obbligatoria, e così in totale € 1.293,70

Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, rimborso forfettario 15% su imponibili, IVA e CPA, con distrazione a favore del legale sottoscritto che se ne dichiara antistatario.

Per la convenuta:

- preso atto del pagamento della somma di euro 2.870,00 effettuato dalla convenuta in data 14.12.2018;
- viste le condizioni di assicurazione;
- dichiarare tale pagamento pienamente soddisfacente delle pretese vantate da parte attrice, assolvendo per l'effetto la convenuta UnipolSai Ass. da ogni ulteriore domanda;
- con il favore delle spese tutte di causa oltre rimborso forfettario, successive occorrente ed accessori di legge.



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 6.3.2019 la AUTO OKAY di Lo Re Massimiliano e Luca sas (quale cessionaria del credito indennitario del sig. Coleman Cortex Calixto Elias, proprietario del veicolo Ford Fiesta FK368KM, assicurato con garanzia per gli “atti vandalici” presso Unipolsai polizza 1\64202\30\157538759) conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Pinerolo la Unipolsai Ass.ni spa al fine di sentirla condannare - previa la dichiarazione di nullità della clausola 2.1.4. delle condizioni di polizza in essere tra le parti - al versamento della somma residua dovuta per le riparazioni effettuate sul mezzo predetto.

Deduceva parte attrice che il veicolo aveva subito danni vandalici prontamente denunciati presso la Stazione Carabinieri di Grugliasco con un danno complessivo di euro 4.100,00; che, decurtata la franchigia del 10% pari ad euro 410,00, l'indennizzo dovuto ammontava a 3.690,00 e che la Compagnia - applicata in ragione della clausola 2.1.4. delle condizioni di polizza una franchigia del 30% - offriva solamente l'importo di euro 2.870,00 ed agiva pertanto per ottenere il pagamento del residuo indennizzo contrattualmente previsto.

All'udienza delli 9.5.2019 si costituiva in giudizio parte convenuta ribadiva la legittimità e non vessatorietà della franchigia contrattualmente prevista in caso di riparazione eseguita presso carrozzerie diverse da quelle convenzionate e concordatarie.

Le parti, stante la natura meramente documentale e in diritto del giudizio de quo, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza all'uopo fissata le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Non sono qui in discussione la sussistenza del sinistro (atto vandalico) per cui si agisce, la validità ed operatività della polizza sottoscritta tra le parti né la quantificazione, in sé, del costo delle riparazione eseguite sul mezzo pari ad euro 4.100,00; circostante tutte non contestate e da ritenersi definitivamente acclarate.

Parte attrice ha agito in giudizio per chiedere la condanna della compagnia ad adempiere agli obblighi indennitari contrattualmente assunti e così a corrispondere al danneggiato (e, per lui, alla carrozzeria Auto Okay, cessionaria) il costo delle riparazione al netto della sola franchigia del 10% prevista dalla polizza.

Parte convenuta ha eccepito che, secondo quanto disposto dalla clausola 2.1.4. delle condizioni di polizza, *l'assicurato per fare riparare il veicolo, dovrà avvalersi di autoriparatore scelto tra quelli indicati dalla società* e che solo in tale caso la franchigia ammonta la 10% ; che, invece, ove - come nel caso de quo - *l'assicurato decide di riparare il proprio veicolo presso un altro centro di riparazione non convenzionato...è applicato uno scoperto del 20% in aggiunta a quello pattuito in polizza.*

Parte attrice a fronte di detta eccezione ha, a sua volta, eccepito e chiesto accertarsi la nullità e vessatorietà della clausola in oggetto.

La Clausola de quo prevede una netta differenziazione circa la franchigia\scoperto applicabile all'indennizzo, in ragione del fatto che la riparazione avvenga o meno presso una autoriparatore convenzionato con la Compagnia

Al fine della decisione devono considerarsi diversi concorrenti profili.

f f f

Al fine di determinare se detta Clausola, come formulata, sia vessatoria, deve, in primis, farsi riferimento ad alcuni consolidati e condivisibili principi giurisprudenziali:



- I) la Cassazione (v. tra le tante, Cass. 1430\2002 e 5158\2005) è pacifica nell'affermare che, per stabilire se le clausole di un contratto assicurativo abbiano o meno natura vessatoria, deve accertarsi se esse definiscano **l'oggetto del contratto** - determinando il contenuto e i limiti della garanzia e del rischio assicurato - o pongano, invece, **condizioni limitative della responsabilità dell'assicuratore** rispetto al rischio assicurato, dovendo ritenersi non vessatorie le prime e, invece, da approvarsi specificamente per iscritto, ai sensi dell'art.1341 cc, le seconde (Cass. 22\1987; 7524\87);
- II) al fine di meglio determinare quando le clausole esulino dall'oggetto del contratto e debbano considerarsi limitative della responsabilità dell'assicuratore, la stessa Cassazione (Cass. 395\2007) ha affermato che “ *ogni previsione contrattuale che limiti, riduca o escluda la responsabilità dell'assicuratore per fatti estranei al "danno" - inteso nella sua essenza materiale patita dall'assicurato - non attiene alla sfera della limitazione del rischio ma quella diversa dei limiti all'obbligo di risarcimento del danno già sorto e definito nella sua entità di fatto e di diritto*” (nei medesimi termini, Cass. 3234\1988);
- III) la stessa Cassazione (Cass. 197\1980) aveva già in precedente affermato che “*la clausola del contratto assicurativo che subordina l'indennizzabilità del danno ad un determinato comportamento del danneggiato, estraneo al rischio e successivo all'evento dannoso non può essere intesa come pattuizione relativa alla delimitazione del rischio...e deve perciò essere specificamente approvata...giusto il disposto dell'art. 1341 cc” .*

§§§

Sotto altro profilo ed in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, la più attenta Dottrina (Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni; La Torre, Le Assicurazioni)

ha operato una condivisibile distinzione, in relazione alla loro vessatorietà, tra le clausole che prevedono l'applicazione di una franchigia semplice e quelle con franchigia assoluta:

- *franchigia semplice* : clausola che prevede l'obbligo per l'assicuratore di indennizzare solo i danni che superino una determinata soglia X (ad esempio, polizza infortuni con franchigia semplice del 3% sull'invalidità permanente, in ragione della quale nessun danno pari o inferiore al 3% è indennizzato ma un danno del 3,5% viene indennizzato integralmente) ; in presenza di detta franchigia non vi copertura ed alcun operatività della polizza ove il danno sia pari o inferiore ad X e vi è , all'opposto, piena operatività della garanzia ed il diritto all'integrale indennizzo ove il danno sia X+1 .

Detto tipo di clausola, poiché definisce l'oggetto del contratto ed il rischio assicurato (la soglia indicata in franchigia determina, infatti, l'oggetto ed il limite della garanzia assicurativa, operante solo per i danni che la superino) , **non** può essere considerata **vessatoria** ai sensi della giurisprudenza sopra indicata.

- *franchigia assoluta* : clausola che, individuato il rischio oggetto di copertura (per restare all'esempio di cui sopra, l' infortunio con invalidità permanente) ed a prescindere dall'entità del danno patito, pone a carico dell'assicurato una quota percentuale o fissa dell'indennizzo dovuto, obbligando l'assicuratore a pagare solo la parte eccedente (franchigia del 10% che, determinata l'invalidità patita e nella somma X l'indennizzo dovuto, prevede che l'assicuratore sia tenuto a pagare l'indennizzo decurtato del 10% che resta a carico dell'assicurato) . Detto tipo di clausola , poiché non definisce l'oggetto della garanzia (è che, per restare all'esempio, l'infortunio da invalidità permanente senza limitazioni percentuali)



ma incide solo sull'indennizzo dovuto che viene percentualmente decurtato, limitando la responsabilità dell'assicuratore, deve considerarsi, in ragione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, **vessatoria** ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1469bis e ss cc.

§§§

Va infine considerato un ulteriore profilo : l'art. 33 lettera *t*) del Codice del Consumo (pacificamente applicabile al caso de quo, trattandosi di contratto assicurativo concluso con un consumatore) espressamente prevede che si presumano vessatorie le clausole che *“hanno per oggetto o per effetto ...di sancire a carico del consumatore...restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”*.

§§§

Illustrate le argomentazioni ed i principi di diritto cui fare riferimento per la decisione della presente vertenza ed in applicazione degli stessi, deve dichiararsi la vessatorietà della clausola 2.1.4. delle condizioni di polizza nella parte in cui dispone che *ove l'assicurato decide di riparare il proprio veicolo presso un altro centro di riparazione non convenzionato...è applicato uno scoperto del 20% in aggiunta a quello pattuito in polizza.*

A tale conclusione si perviene per 3 concorrenti ragioni:

- 1) detta clausola prevede la vigenza della ulteriore franchigia del 20% solo in presenza di una circostanza (il fatto che l'assicurato si avvalga di Carrozzeria non convenzionata) che non ha attinenza alcuna con il danno ed il rischio garantito (è successiva al verificarsi del danno, non aggrava il rischio né muta l'oggetto della pretesa indennitaria) ma che è , invece, correlata ad un *comportamento del danneggiato, estraneo al rischio e successivo all'evento dannoso* ; detta clausola, giusta la Cass.197\1980, *non può essere intesa come pattuizione relativa alla*

delimitazione del rischio ma rientra tra quelle che sanciscono limiti e decadenze ...e deve perciò essere specificamente approvata...giusto il disposto dell'art. 1341 cc".

- 2) detta clausola impone al contratto una *franchigia assoluta* (franchigia ulteriore del 20% del valore indennizzabile) che limita l'indennizzo e la responsabilità dell'assicuratore nel senso sopra indicato; clausola che, in ragione della argomentazioni di diritto testè esposte (v. Cass. 5158\2005 e 395\2007) deve già considerarsi vessatoria *in quanto non attiene alla sfera della limitazione del rischio ma alla diversa dei limiti all'obbligo di risarcimento del danno*.
- 3) detta clausola, stante la macroscopica differenza di liquidazione dell'indennizzo operata nei confronti dell'assicurato che si rivolga di struttura convenzionata (franchigia 10%) rispetto a quello che decida di avvalersi di altra struttura (franchigia del 30%) - con una triplicazione dello franchigia stessa - mira palesemente ad imporre la riparazione in forma specifica presso la carrozzeria convenzionata ed ha l'effetto di *restringere* (o, quantomeno, di fortemente condizionare) *la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi*, così da apparire vessatoria anche ai sensi del già citato art. 33 lettera t) Codice Consumo.

§§§

Per le predette concorrenti ragioni, la clausola in oggetto deve ritenersi vessatoria e la decisione non appare in contrasto con quanto stabilito da Cass. 11757\18, decisione che ha ad oggetto la diversa questione circa la vessatorietà di polizza che preveda l'indennizzo solo mediante la riparazione in forma specifica (clausola considerata dalla Suprema Corte come delimitativa dall'oggetto del contratto, in quanto disciplinante la forma stesa dell'indennizzo), laddove era qui, invece, in

discussione la vessatorietà della clausola che prevede una franchigia maggiorata per l'assicurato che si avvalga di carrozzeria non convenzionata.

§§§

La dichiarata vessatorietà della clausola in oggetto non ne comporta, *sic et simpliciter*, la nullità e/o inefficacia ma obbligava la Compagnia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 cc e 33 e 34 Cod. Consumo, trattandosi di contratto concluso da consumatore) a provare che la clausola predetta era stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore; trattativa che secondo l'interpretazione della Cassazione (Cass. 18785\2010) deve avere i caratteri della individualità, serietà ed effettività.

Orbene parte convenuta non ha neppure offerto di provare la sussistenza di una specifica trattativa con il consumatore né può ritenersi assolto per il solo fatto che il contratto sia stato redatto per iscritto e sottoscritto dal contraente posto che il requisito della *specifica trattativa* è , infatti, *quid pluris* rispetto alla mera conoscenza o conoscibilità delle Condizioni da parte del consumatore.

In ragione di quanto sopra e tenuto conto dei limiti della domanda (che non contesta l'applicazione della franchigia del 10% prevista dal contratto ma solo la sua maggiorazione) deve dichiararsi la nullità della clausola 2.1.4. inserita nella Condizioni di polizza del contratto assicurativo de quo, nella parte in cui prevede che *ove l'assicurato decide di riparare il proprio veicolo presso un altro centro di riparazione non convenzionato...è applicato uno scoperto del 20% in aggiunta a quello pattuito in polizza.*

Per effetto di detta nullità e della vigenza di tutte le altre condizioni di polizza, deve ritenersi illegittima l'applicazione della franchigia in misura del 30% e, restando ferma la franchigia del 10% , parte convenuta era tenuta a corrispondere un

indennizzo nella misura di 3.690,00 (4.100 - 10% = 3.690); dedotta la somma di euro 2.870,00 versata ante causam, parte convenuta è condannata a versare la residua somma di **euro 820,00** oltre interessi della data del sinistro al saldo.

§§§

Parte attrice chiede altresì il rimborso delle spese legali relative all'assistenza nella fase stragiudiziale e di mediazione obbligatoria; secondo la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. 21.01.2010 n° 997) il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; ove, poi, la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio *“le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate come componente del danno patrimoniale emergente”*.

Sul punto sono altresì intervenuti:

- il D.M. 247/2012 sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali il quale prevede la liquidazione della attività stragiudiziale svolte prima o in concomitanza con quelle giudiziali quando abbiano *una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima* (al fine di evitare duplicazioni di liquidazione con risarcitorie); 
- il D.M. 37/2018 che ha determinato la misura dei compensi professionali per la mediazione e la negoziazione assistita

Considerata la attività svolta dal legale attoreo nella fase stragiudiziale avente autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale (predispizione della richiesta risarcitoria ed attivazione della procedura di mediazione); considerato che per la sola attivazione della mediazione e il D.M. 37/18 prevede un compenso medio di euro



270,00, il rimborso complessivamente richiesto pari ad **euro 473,70** (comprensivo di accessori, oneri fiscali e previdenziali) così come espresso nel conteggio redatto da parte attrice e prodotto in giudizio, appare congruo e liquidabile nella misura richiesta.

§§§

La somma complessivamente dovuta in favore di parte attrice ammonta pertanto alla complessiva somma di **euro 1.293,70** (820,00 + 473.70).

§§§

Tenuto conto della particolarità e controvertibilità della questione giuridica trattata, sussistono giusti motivi per compensare nella misura di 1\3 le spese di lite e porre a carico di parte convenuta la residua quota di 2\3, liquidata come in dispositivo secondo i parametri di legge, tenuto conto del valore della lite e dell'attività in concreto prestata. In favore del legale attoreo, antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pinerolo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,

Dichiara la vessatorietà e nullità della clausola 2.1.4. inserita nella Condizioni di polizza del contratto assicurativo de quo, nella parte in cui prevede che *ove l'assicurato decide di riparare il proprio veicolo presso un altro centro di riparazione non convenzionato...è applicato uno scoperto del 20% in aggiunta a quello pattuito in polizza* e, per l'effetto

Condanna Unipolsai Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice della residua somma di euro 1.293,70 oo per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi della data del sinistro al saldo



Condanna Unipolsai Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore di parte attrice la quota di 2/3 delle spese di lite, liquidate per detta frazione, in euro 90,35 per esposti ed euro 600,00 per compensi professionali oltre Compenso Forfettario, Cpa ed Iva se dovuta con distrazione in favore del legale attoreo, antistatario; compensa tra le parti la residua quota.

Sentenza esecutiva ex lege

Pinerolo li 12.10.2019


IL GIUDICE DI PACE
CERA Dott. Fabrizio

Depositato in Cancelleria
Oggi ... 14 OTT 2019 ...


IL CANCELLIERE
TRON Mafalda